

## POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI

**SI RENDE SEMPRE PIU' NECESSARIO E RACCOMANDABILE, PER TUTTI COLORO CHE INTENDONO ISCRIVERSI AD UNA INIZIATIVA TURISTICA, SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI. QUESTA POLIZZA, DA SALDARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, CONSENTE, SPECIALMENTE IN QUESTO PERIODO DI VARIE INCERTEZZE, DI ASSICURARSI UN RIMBORSO DELLA QUOTA SALDATA, AD ESCLUSIONE DI UNA MINIMA FRANCHIGIA.**

**EVIDENZIAMO ALTRESI' CHE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA CONSENTE DI PRENOTARE LE INIZIATIVE CON MOLTO ANTICIPO, ASSICURANDOSI LA DISPONIBILITA' DEI POSTI.**

**VI ALLEGHIAMO, PERTANTO, UN ESTRATTO DEI PUNTI CHE RITENIAMO ESSENZIALI DELLA POLIZZA, FACENDO PRESENTE CHE CHIUNQUE VOLESSE SAPERNE DI PIU' PUO' COLLEGARSI CON IL SITO DEL T.O. PER LEGGERE TUTTI I DETTAGLI DEL CONTRATTO.**

**LE QUOTE RELATIVE AL COSTO DELLA POLIZZA SUDETTA SONO RIPORTATE NELLA VOCE "LA QUOTA NON COMPRENDE" DELLE LOCANDINE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE.**

### INCONTRI D'ARTE

## POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO

.....OMISSIS.....

### D) GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO (ESCLUSE MALATTIE PREESISTENTI)

#### ART. D1 - PREMessa/DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'adesione alla polizza deve essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio o alla prenotazione dei servizi turistici o emissione biglietto aereo o al massimo entro 24 ore dell'avvenuta conferma dei servizi turistici acquistati dall'Assicurato.

#### ART. D2 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia copre le penali applicate dal Tour Operator o Agenzia di Viaggi all'Assicurato, nei limiti indicati nelle condizioni generali di contratto di viaggio o del solo biglietto aereo, se l'Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

**A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della ditta dell'Assicurato, o del compagno di viaggio se anch'egli assicurato;**

**B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell'Assicurato e impongano la sua presenza in loco;**

**C. Citazione o convocazione del partecipante presso il Tribunale, il Giudice di Pace o altra Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia;**

**D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;**

**E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento.**

La Garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio/singolo servizio o solo biglietto aereo e dura fino al momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Tour Operator o Agenzia di Viaggio.

#### Art.D3 - MASSIMALI

La Società rimborsa le penali d'annullamento addebitate all'Assicurato dal Tour Operator o Agenzia di Viaggio entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di **Euro 8.000,00** e con il limite massimo per singolo evento di **Euro 15.000,00**.

#### Art.D4- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

.....  
**3. Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, aventi carattere di cronicità, incluse le recidive o riacutizzazioni che si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.**

**4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.**

#### Art.D5 - ESCLUSIONI

.....

.....

Sono esclusi gli annullamenti determinati:

da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;

- dolo e colpa grave dell'Assicurato;

- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.

N.B. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche/recidivanti, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

#### Art.D6 - FRANCHIGIA/SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di **Euro 50,00**, per ciascun Assicurato.

Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).

#### Art.D7 - MODALITÀ DI RIMBORSO

.....

#### Art.D8 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

**Obblighi dell'Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:**

**1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator o Agenzia di Viaggio**, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

**2) Denunciare l'annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.**